soggetta ad imposta di bollo da E. 16.00, ai sensi del D.P.R. 26/120/1972 n. 642, assolta dall'Ateneo di Macerata



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, secondo comma, del decreto 25.03.1998, n. 142 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Tra

l'Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Macerata, via Crescimbeni 30/32, Macerata, CAP 62100, codice fiscale 00177050432, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Prof. Francesco Adornato, nato a Cittanova (RC), il 18.01.1952;

con sede legale in ______ prov. ____
cap ____ Via ______, n° ____,
tel. _____, indirizzo e-mail ______
codice fiscale ______, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato dal dott. ______,
nato a ______ il _____.

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che sulla base del D.M. 30/09/2011 sono stati indicati criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, prevedendo all'art. 3 comma e) che per l'attivazione dei corsi è necessario sottoscrivere convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione accreditate presso gli Ufficio Scolastici Regionali di afferenza;
- che con D.R. n. 111 del 31/03/2020 sono stati attivati per l'a.a. 2019/2020 presso l'Università di Macerata i corsi per le attività di sostegno relativi alla scuola dell'infanzia e la scuola primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

- 1. In conformità alla disciplina di legge vigente il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Al fine di consentire le attività di tirocinio e di orientamento, Il soggetto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale di afferenza ai sensi dell'art. 12 D.M. 249/2010, si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore e verificata la disponibilità allo svolgimento della funzione di tutor di un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato ai sensi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

dell'allegato B al Decreto MIUR del 30/09/2011, gli studenti in tirocinio di formazione e orientamento, iscritti al Corso di specializzazione per le attività di sostegno attivato presso l'Università di Macerata.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento del tirocinio

- 1. L'attività di formazione ed orientamento durante lo svolgimento del tirocinio è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della formazione, indicato dal soggetto ospitante;
- 2. Per ogni studente che svolge la propria attività di tirocinio inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è complessivamente predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutore per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza, almeno semestrali:
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3 - Obblighi del tirocinante

- 1. Durante tutta la durata del tirocinio formativo e di orientamento, lo studente è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4 – Obblighi del promotore (Università)

- 1. Il soggetto promotore si impegna a versare al soggetto ospitante, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute e per ogni tirocinante accolto, una cifra pari al 10% della quota di iscrizione, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio, arrotondata per eccesso all'euro.
- 2. Il soggetto promotore provvede alla copertura assicurativa dello studente sia per la parte inerente gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., come gestione per conto dello Stato (D.P.R. 30/06/1965, n° 1124 art. 4 comma 5), nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- 3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle competenti strutture provinciali in materia di lavoro copia della convenzione e ciascun progetto formativo e di orientamento.

Articolo 5 - Obblighi del soggetto ospitante

- 1. Il soggetto ospitante assicura e favorisce l'accesso del tirocinante ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
- 2. In materia di sicurezza sul lavoro il soggetto ospitante equipara i tirocinanti ai propri lavoratori dipendenti, tuttavia gli oneri della formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono così stabiliti:
 - formazione generale: erogazione a carico del soggetto ospitante;
 - formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;
 - sorveglianza sanitaria a carico soggetto ospitante.
- 3. Il soggetto ospitante si impegna:
 - a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

- ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel Progetto;
- a trasmettere all'ente promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi.
- in caso di sinistro con rilevanza assicurativa, verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà a sua volta alla segnalazione agli istituti assicurativi.

Articolo 6 – Foro competente

Il Tribunale competente, per eventuali e future controversie che potrebbero sorgere dalla presente convenzione, è quello di Macerata.

Articolo 7 - Durata

La presente convenzione ha durata quinquennale fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei contraenti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta trasmessa a mezzo PEC.

Firmato digitalmente per il soggetto promotore ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82

Firmato digitalmente per il soggetto ospitante ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82